



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** - Presidente rel.

dott. Maria Angela **Marchesiello** - Giudice

dott. Antonio **Lacatena** - Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. **50/2024** R.G. promosso dalla **IRRISYSTEM S.R.L.**, con sede in LUCERA, in PIAZZA SAN GIOVANNI 6, in persona del legale rappresentante Filippo Antonio Carnevale;

- Letti gli artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII;
- Considerato che con ricorso depositato il 16/4/2024 la Società indicata ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCIII, la proposta, il piano e gli accordi;
- Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- Verificato che il ricorso è stato sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 bis CCII;
- Ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in LUCERA, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- Verificato il deposito della documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII, tra essa i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre ad un'aggiornata visura camerale, dalla quale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo della qualità in capo alla ricorrente di imprenditore non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;

- Ritenuto congruo concedere un termine di 60 gg. ai fini della presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione, decorrente dal 16/4/2024 , data di deposito della domanda (Cass. 19/11/2018, n. 29740);

FISSA

termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure di domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis*, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

AVVERTE

il debitore che il termine anzidetto decorre dalla data di deposito della domanda (Cass. 19/11/2018, n. 29740), e che esso è suscettibile d'essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi e sempreché non constino di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. Francesco Troiano ;
il commissario riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

Letto l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII;

AUTORIZZA

il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ONERA

il debitore di riferire, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ONERA

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

DISPONE

che, a cura del cancelliere, detta ultima relazione sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA

al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 5.000,00 per le spese della procedura. La somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, vincolato all'ordine del giudice, da aprirsi presso un istituto di credito prescelto dalla proponente, la quale depositerà nel fascicolo telematico la documentazione attestante il versamento;

AVVERTE

i creditori che:

* a norma dell'art. 46, comma 5, CCII, dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione di cui all'art. 46, commi 1, 2 e 3, CCII;

* a norma dell'art. 54 comma 2, CCII dalla data di pubblicazione della domanda di concordato di cui all'art. 40 nel registro delle imprese non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

DISPONE

la comunicazione, a cura del Commissario Giudiziale, del presente provvedimento ai creditori di cui all'elenco depositato dalla società ricorrente;

DISPONE

ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII, che, il presente decreto sia trasmesso, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, al registro delle imprese per l'iscrizione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 45 CCII.

Foggia, così deciso il 24/04/2024.

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara